Sentenza. n. 117 depositata il 23 giugno 2020

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della

Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n.2 (Legge di stabilità regionale 2019):

artt. 7, comma 1, e 11

Esito:

• dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art. 7, comma 1**, della l.r. n.2 del 2019, limitatamente alle parole "nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione"

- dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art.11, della l.r. n.2 del 2019, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021
- dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.11, della
 l.r. n.2 del 2019, relativamente all'esercizio finanziario 2019

Con la Sentenza n.177 del 2020, la Corte costituzionale si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio verso la legge della Regione Basilicata n. 2 del 2019. Oggetto del ricorso sono gli articoli **7, comma 1 e 11.**

L'art. 7, comma 1, della legge regionale impugnata, riconosce ai Comuni macrofornitori di risorse idriche un contributo pari a due centesimi di euro per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale. Il beneficio è finalizzato a tutela e garanzia "del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile, nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione".

Il Presidente del Consiglio ricorrente censura soltanto la parte del comma che attribuisce il contributo di compensazione ambientale *per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione* ai Comuni, invece che al gestore unico del servizio idrico, perché ritenuta contrastante con il decreto legislativo n.152 del 2006 (Norme in materia ambientale) che, invece, ha trasferito le competenze sul servizio idrico dai Comuni agli enti di governo dell'ambito (art.147) ed ha disposto la copertura dei costi nella tariffa del servizio idrico, applicata dai soggetti gestori nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

L'evidenziato contrasto della norma regionale con le norme statali in materia (d. lgs. n.152 del 2006) porrebbe in essere, per il ricorrente, la violazione della competenza riservata allo Stato in materia ambientale (art.117, secondo comma, lettera s).

La Corte, nel riassumere la disciplina dettata dal d.lgs n.152 del 2006, distingue la generale competenza degli enti di governo e quella marginale, in ipotesi circoscritte, degli enti locali, in riferimento alle quali, la difesa regionale ha ritenuto essere riferita la parte di norma impugnata, sostenendone la legittimità. Viene, però, evidenziato dal giudice costituzionale che la norma regionale impugnata utilizza una formula a carattere generale e comprende così qualsiasi opera afferente alle reti di distribuzione delle risorse idriche. Inoltre ad escludere la legittimità costituzionale dell'attribuzione ai Comuni del suddetto contributo per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, viene richiamata la consolidata interpretazione del d.lgs. n. 152 del 2006 offerta dalla giurisprudenza costituzionale, in materia. La Corte afferma che il d.lgs. n. 152 del 2006 "non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico; mentre in varie disposizione del decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità". Inoltre "ai sensi dell'art. 153, comma 1, del d.lgs n.152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d'uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e il gestore) e nel relativo disciplinare".

L'interpretazione della giurisprudenza costituzionale manifesta nettamente la difformità, dal d.lgs. n.152 del 2006 (norma statale interposta), della norma regionale impugnata e, per questo motivo, quest'ultima, limitatamente alle parole "nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione" è stata dichiarata illegittima per lesione della competenza statale in materia ambientale, in violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.

Come sopra accennato, il Presidente del Consiglio ha impugnato anche l'art. 11, della legge della Regione Basilicata n. 2 del 2019, che dispone lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, prevedendo le modalità di erogazione di quelle somme in favore del Consorzio.

Il ricorrente ritiene che la suddetta previsione di erogare una somma al Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza ponga in essere un aiuto di Stato in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la legge della Regione Basilicata 20 marzo 2020, n. 12 ha abrogato (all'art.5, comma 2) l'impugnato art.11 della l.r. n.2 del 2019, con decorrenza dal 24 marzo 2020. Pertanto, in considerazione che non è stato effettuato il trasferimento delle risorse riferite all'esercizio 2020, è stata dichiarata dalla Corte la cessazione della materia del contendere relativamente alla previsione riferita agli anni 2020 e 2021. La norma regionale, però, è stata attuata, essendo state trasferite le risorse 2019 e la Corte, pertanto, ne ha esaminato la questione di legittimità costituzionale.

La difesa regionale ha eccepito l'inammissibilità della questione sostenendo che oggetto della norma regionale impugnata non costituisca aiuto di Stato, non essendo sufficiente alla qualificazione di aiuto di Stato la mera natura di ente pubblico economico del consorzio beneficiario delle previste risorse.

La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità, affermando che lo stanziamento di risorse pubbliche possa essere qualificato aiuto di Stato soltanto quando presenta molteplici requisiti, l'onere della prova dei quali grava sul ricorrente.

Sono stati così sintetizzati i requisiti costitutivi della nozione di aiuti di Stato:

- a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
- b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri;
- c) idoneità dello steso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
- d) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006[...]

Non riscontrando nel ricorso in esame la prova dell'esistenza dei suddetti requisiti, la Corte ha accolto l'eccezione avanzata dalla difesa regionale ed ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 11 della l.r. n.2 del 2019, relativamente all'esercizio finanziario 2019.